



**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.P.R.S. n.2413 del 18.4.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.4.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio.

VISTA la L.r. n. 2 del 22.2.2019, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del 26.2.2019.

VISTO il D.D.S. 3277 dell'11.7.2017, di cui è stata presa nota al n. 2282 dell'8.8.2017 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 6.735,12, per la realizzazione di opere abusive a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

VISTO il ricorso gerarchico datato 26.10.2017, con il quale il predetto chiede l'annullamento del citato decreto n.3277/2017, essendo la sanzione ormai prescritta, avendo rilasciato il Comune di Mascalucia la concessione edilizia in sanatoria n.49/2001 del 15.3.2001 relativamente alle opere abusive oggetto della sanzione di che trattasi.

PRESA VISIONE di detta concessione all'uopo richiesta da questa Amministrazione con nota n.60099 del 13.12.2017, e qui trasmessa dal ricorrente in data 5.1.2018.

CONSIDERATO che nel frattempo si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"il provvedimento di concessione in sanatoria non può non determinare la cessazione della permanenza anche dell'illecito paesaggistico", con la conseguenza che "proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/1981"* (tra le ultime: C.G.A. 19 gennaio 2018, n.24; C.G.A. n.168 del 23 marzo 2018).

Applicando tale principio al caso in esame, ne consegue che al momento di adozione del suddetto decreto sanzionatorio avvenuto nel 2017, erano già trascorsi più di cinque anni dal rilascio da parte del Comune di Mascalucia della concessione edilizia in sanatoria, avvenuto nel 2001, e pertanto la sanzione di che trattasi è da considerarsi prescritta ai sensi dell'art.28 della L.n. 689/1981.



DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, sono annullati gli effetti di cui al D.D.S. n. 3277 dell'11.7.2017, di cui è stata presa nota al n. 2282 dell'8.8.2017 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 6.735,12.

Art. 3) L'accertamento di €. 6.735,12 di cui al D.D.S. n. 3277 dell'11.7.2017, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è ridotto di pari importo.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 2 maggio 2019

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella) f.to**